

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 1174/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 27

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione<sup>(2)</sup> sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Nell'ottobre 2012 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 *Bilancio consolidato*, all'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità* e al Principio contabile internazionale (IAS) 27 *Bilancio separato*. L'IFRS 10 è stato modificato per prescrivere alle entità d'investimento di valutare le controllate al *fair value* rilevato a conto economico anziché consolidarle, onde riflettere meglio il loro modello di business. L'IFRS 12 è stato modificato per imporre la presentazione di informazioni specifiche in merito alle controllate delle entità d'investimento di cui sopra. Le modifiche allo IAS 27 hanno eliminato altresì la possibilità per le entità d'investimento di optare per la valutazione degli investimenti in talune controllate al costo o per quella al *fair value* nei loro bilanci separati. Le modifiche agli IFRS 10 e 12 e allo IAS 27 comportano modifiche agli IFRS 1, 3 e 7 e agli IAS 7, 12, 24, 32, 34 e 39 volte a garantire la coerenza tra i principi contabili internazionali.

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

- (3) Le modifiche all'IFRS 10 e allo IAS 27 e talune modifiche conseguenti ad altri principi contengono riferimenti all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, che però attualmente non può essere applicato in quanto non adottato dall'Unione. Pertanto ogni riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento deve essere letto come riferimento allo IAS 39.
- (4) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 12 e allo IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1126/2008 di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
  - (a) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 *Bilancio consolidato* è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento;
  - (b) l'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità* è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento;

